



2024/1594

4.7.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 70/2024
del 15 marzo 2024
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/1594]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d'ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 42.

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ⁽¹¹⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ⁽¹²⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all'ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti ⁽¹³⁾.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31bla (Regolamento delegato (UE) 2022/1988 della Commissione) è inserito quanto segue:

"31blb. **32022 R 2111**: Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 50.

⁽⁹⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 63.

⁽¹⁰⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 76.

⁽¹¹⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 86.

⁽¹²⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 101.

⁽¹³⁾ GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 120.

31blc. **32022 R 2112**: Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE.

31bld. **32022 R 2113**: Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 22).

31ble. **32022 R 2114**: Regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d'ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 26).

31blf. **32022 R 2115**: Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 33).

31blg. **32022 R 2116**: Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 38).

31blh. **32022 R 2117**: Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 42).

31bli. **32022 R 2118**: Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 50).

31blj. **32022 R 2119**: Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 63).

31blk. **32022 R 2120**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 76).

31ll. **32022 R 2121**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 86).

31blm. **32022 R 2122**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 101).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
- b) per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 8, primo comma, le parole ", compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" non si applicano.

31bln. **32022 R 2123**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all'ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti (GU L 287 dell'8.11.2022, pag. 120).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 2, paragrafo 1, anziché "dal 28 novembre 2022" leggasi "dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 70/2024 del 15 marzo 2024".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2022/2111, (UE) 2022/2112, (UE) 2022/2113, (UE) 2022/2114, (UE) 2022/2115, (UE) 2022/2116, (UE) 2022/2117, (UE) 2022/2118 e (UE) 2022/2119 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/2120, (UE) 2022/2121, (UE) 2022/2122 e (UE) 2022/2123 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 30/2024 del 2 febbraio 2024 ⁽¹⁴⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁴⁾ GU L ...